



TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE
settore PROCEDURE CONCORSUALI

r.g.p.u. 80-1/2025

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 80-1/2022 P.U. ad istanza di **Vittimberga Santo**, nata a Crotone (KR) l'08.02.1984, (cod. fisc. VTTSNT84T08D122K) e

Ciliberto Vittoria, nata a Cariati (CS) il 12.09.1989, codice fiscale CLBVTR89P52B774N entrambi

residenti in Albiano Magra (MS), via della Repubblica 81, rappresentati e difesi dagli avv. Davide Giovannoni e Giacomo Orlandi ;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letti gli atti e i documenti del procedimento;

richiamati i precedenti provvedimenti;

letta, in particolare, la proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata in data 25.7.25 e la relazione dell'OCC, avv. Silvia Andreani;

rilevato che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori e che alcuna osservazione è pervenuta;

verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

letto l'art. 70 C.C.I.I.;

pronuncia la seguente

SENTENZA

Vittimberga Santo e Ciliberto Vittoria hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. al fine di fronteggiare la situazione di sovraindebitamento in cui versano.

L'esposizione debitoria complessiva deriva da:

- mutuo ipotecario con Credit Agricole Italia Spa per € 152.000,00, e un secondo mutuo chirografario per € 10.000,00 - Entrambi i mutui sono stati sottoscritti dal sig. Vittimberga, unico percettore di reddito, con la moglie quale coobbligata in solido. Il mutuo fondiario è stato sottoscritto con il suocero [REDACTED] quale garante;

- tre rapporti con Agos Ducato s.p.a., nello specifico:

a) finanziamento n. 63425091/PP con residuo di €. 20.751,00

b) carta di credito revolving n. 6891 con residuo di €. 5.732,63

c) carta di credito rateale n. 9764 con residuo di €. 6.321,00



tali debiti sono stati rinegoziati tramite un accordo che prevede pagamento in 180 rate di € 187,71 cadauna con decorrenza da Giugno 2024, e che è stato onorato fino al mese di maggio 2025, stando alla relazione del gestore della crisi;

- rapporti originariamente sorti con Findomestic s.p.a., poi successivamente ceduti a Kruk, derivanti da:

a) rapporto contrattuale n. 20220383378203 (NDG 20211621242100), con ricorso al Giudice di Pace della Spezia ed emissione **del decreto ingiuntivo n. 965/2024** per l'importo di €. 2.663,64, oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla domanda (13.06.2024) al saldo e spese legali liquidate in euro 426,00 di cui 76,00 per spese non imponibili, oltre 15%, cpa e cassa, ossia complessivi euro 586,69 € per un totale di euro 3.250,33

b) rapporto di finanziamento n. 202205104777376, (NDG: 20211621242100) euro 14.172,30, a titolo di capitale ed euro 145,50 per spese legali, per un totale di euro 14.317,80

- rate impagate per Imu e Tari verso il comune di Aulla per euro 1287,00

- rate impagate verso il condominio [REDACTED] per euro 978,00

- importi dovuti alla Regione Toscana a titolo di bollo auto per euro 354,91

Il nucleo familiare è attualmente composto da quattro membri, vale a dire i coniugi odierni ricorrenti e i due figli [REDACTED] nati rispettivamente nel 2016 e nel 2022, come emerge dalla relazione del gestore della crisi.

Il ricorrente Vittimberga lavora a Massa presso la società [REDACTED], a tempo indeterminato, con un reddito netto annuo di circa euro 31.000, con la qualifica di impiegato amministrativo.

La ricorrente Ciliberto allo stato invece svolge attività di cura della casa e della famiglia. La stessa ha altresì partecipato, dopo la nascita del primo figlio, ad un corso professionalizzante per lo svolgimento dell'attività di estetista – tale aspettativa lavorativa, tuttavia, non si è mai realizzata con la nascita della seconda figlia, la quale è ancora in tenera età.

Rappresentano gli istanti che la causa del sovraindebitamento è da ascrivere agli eventi legati alla sfera familiare e coniugale. In particolare, l'esposizione debitoria con le società finanziarie è stata determinata dall'acquisto di un immobile di dimensioni idonee alle esigenze abitative insorte con l'arrivo dei figli, nonché dal progressivo aumento del costo dei finanziamenti assunti (di cui alcuni con tasso variabile), dall'aumento del costo della vita, dalla mancata realizzazione delle aspettative lavorative della sig.ra Ciliberto.

La proposta ai creditori prevede il soddisfacimento degli stessi nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per la tipologia di credito, mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti. In particolare i debitori propongono il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione (compensi dell'OCC e del difensore) ed il pagamento del 39% di quelli chirografi in 60 mesi; per un importo complessivo di euro 37.962,00.

In particolare il pagamento complessivo risulta così ripartito:



spese correnti; ed invero, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC è emerso che le cause che hanno portato alla situazione di sovraccarico debitorio sono rinvenibili nelle vicende di carattere personale.

Come attestato nella relazione del gestore della crisi, i ricorrenti hanno stipulato finanziamenti bancari perché spinti dalla necessità di sostenere la loro famiglia e per le esigenze di quest'ultima, come quella rappresentata dalla necessità di acquistare una nuova abitazione più confacente alle necessità familiari, mutate con l'arrivo della prole; la pressione finanziaria è aumentata con la nascita dei figli, e con l'aumento del costo della vita e dei finanziamenti.

In aggiunta, se per un verso l'erogazione del mutuo volto all'acquisto dell'abitazione appare supportata da una adeguata istruttoria circa il merito creditizio (sia pure solo grazie alla posizione di garante assunta dal padre di Vittoria Ciliberto), per altro verso altrettanto non può dirsi per i contratti di finanziamento stipulati successivamente, nei quali non è stato adeguatamente valorizzato il rapporto tra entrate annuali e le spese legate non solo alle esigenze di vita quotidiana, ma anche ai debiti già assunti in forza del mutuo già stipulato.

La proposta che, come visto, prevede il pagamento integrale delle spese della procedura e dei creditori privilegiati, nonché il soddisfacimento parziale dei crediti chirografari nella misura del 39%, deve ritenersi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, la quale potrebbe utilmente aggredire solo l'immobile in cui abita la famiglia, e che porterebbe al soddisfacimento unicamente del creditore fondiario.

All'esito dell'apertura della procedura, non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa del piano.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Santo Vitimberga e Vittoria Ciliberto, come in atti generalizzati

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale, nel rispetto della normativa sulla privacy, e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori secondo le modalità indicate nel piano omologato.

Manda al gestore della crisi di:

- vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti e circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza annuale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
- trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;
- provvedere ad aprire un conto della procedura;
- accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;



- depositare una relazione finale alla scadenza del termine di esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se i debitori abbiano esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;
- dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi; manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli;

Compensa integralmente le spese.

Si comunichi.

IL G.D.

Dr.ssa Sara Palumbo

